



CITTA' DI VILLORBA
Provincia di Treviso

PIANO
REGOLATORE
COMUNALE

P.R.C.

PIANO DEGLI
INTERVENTI

P.I.

Elaborato


B

all.**2**

Scala

NORME TECNICHE OPERATIVE

PIANO DI AREA FONTANE BIANCHE



Sindaco
Marco Serena

**Progettista - Coordinatore e
Responsabile del Procedimento**
arch. Stefano Anzanello

Ufficio di Progettazione
arch. Loredana Fazzello
arch. Michele Iabichella
geom. Francesco Marzari
geom. Giorgio Onori
geom. Roberto Rizzo
p.i. Annalisa Marotto
geom. Fabio Franzese
geom. Paolo Marchetto

ADOZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 77 DEL 23/12/2013

APPROVAZIONE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 17/06/2014
e N. 37 DEL 18/06/2014

EFFICACIA

19/07/2014

SETTORE V - ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO



Dicembre 2013

INDICE

CAPO I – GENERALITA'	4
Art. 1 - ADEGUAMENTO DEL P.R.C ALLE PRESCRIZIONI E VINCOLI DEL PIANO DI AREA DELLE FONTANE BIANCHE	4
CAPO II – SISTEMA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO	5
Art. 2 - AMBITI DI TUTELA TESTE DI FONTANILE	5
Art. 3 - CORSI D'ACQUA NATURALI	5
Art. 4 - CANALI ARTIFICIALI	5
Art. 5 - ZONE UMIDE E FORMAZIONE ZONE UMIDE	5
Art. 6 - MACCHIE BOScate, SIEPI E FILARI ALBERATI	5
Art. 7 - CAMPI CHIUSI	5
Art. 8 - AMBITO TUTELA PALEOALVEI	5
CAPO III – BENI DI INTERESSE STORICO DOCUMENTALE	6
Art. 9 - BENI DI INTERESSE STORICO-DOCUMENTALE	6
CAPO IV - SISTEMA AMBIENTALE	7
Art. 10 - AMBITI DI RIEQUILIBRIO	7
CAPO V - SISTEMA INSEDIATIVO	8
Art. 11 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE ZONE B, C, D, F, ER	8
Art. 12 - MANUFATTI DETRATTORI DEL PAESAGGIO	8
CAPO VI - SISTEMA RELAZIONALE	9
Art. 13 - VIABILITÀ PRINCIPALE: STRADE STATALI, PROVINCIALI E STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO TRA LE STESSE	9
Art. 14 - VIABILITÀ SECONDARIA	9
CAPO VII - ITINERARI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE	10
Art. 15 - FORMAZIONE DI SIEPI, FILARI ALBERATI E MACCHIE BOScate	10
Art. 16 - AREA DI RESTAURO RURALE ALLE DUE ACQUE	10
Art. 17 - SCUOLA FATTORIA	10
CAPO VIII - AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	11
Art. 18 - AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	11
Art. 19 - AMBITO DI TUTELA TESTE DI FONTANILE	11
Art. 20 - CAVE, DISCARICHE, LIQUAMI NELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	11
CAPO IX - INTERVENTI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	12
Art. 21 - FORMAZIONE DI FILARI ALBERATI	12
Art. 22 - FORMAZIONE DI FASCE TAMPONE	12
CAPO X - SISTEMA INSEDIATIVO AFFERENTE L'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE	13
Art. 23 - AMBITI DI RESTAURO DEL CONNETTIVO URBANO	13
Art. 24 - GIARDINO BOTANICO	13
APPENDICE 1: Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili per progetti di nuove siepi e bande boscate, all'interno del Piano di Area	14
APPENDICE 2: Selezione specie arbustive ed arboree impiegabili per progetti di nuove siepi e bande boscate all'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche	15

CAPO I – GENERALITA'

Art. 1 - ADEGUAMENTO DEL P.R.C. ALLE PRESCRIZIONI E VINCOLI DEL PIANO DI AREA DELLE FONTANE BIANCHE

1. Il presente allegato alle Norme Tecniche Operative (NTO) è inteso a disciplinare le trasformazioni urbanistico-edilizie nell'ambito soggetto al Piano d'Area delle Fontane Bianche, come individuato in cartografia (tavole 1.B e 1.B) e rappresenta un adeguamento parziale al Piano d'Area.
2. Gli interventi consentiti devono essere realizzati in modo da inserirsi nel contesto paesistico/ambientale/morfologico presente, anche mediante un'adeguata progettazione delle opere e delle aree esterne.

CAPO II – SISTEMA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO

Art. 2 - AMBITI DI TUTELA TESTE DI FONTANILE

1. Sono vietati movimenti di terra e scavi, nonché interventi di bonifica di qualsiasi tipo.
2. Sono vietati interventi edificatori e infrastrutturali entro una fascia di raggio pari ad almeno 20 m. dal ciglio delle teste di fontanile, fatto salvo quanto dettato all'articolo 19 del presente allegato.
3. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione della vegetazione finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle teste di fontanile.

Art. 3 - CORSI D'ACQUA NATURALI

1. Sono vietati interventi di tombinatura e di riduzione dell'alveo, nonché diminuzioni della portata idrica esistente.
2. In fregio ai corsi d'acqua di cui al presente articolo è vietata l'installazione di pali o tralicci per infrastrutture aeree e di insegne e cartelloni pubblicitari.
3. Sono vietati gli attraversamenti con viabilità ad alto scorrimento veicolare.
4. Gli attraversamenti necessari per eventuali accessi ai fondi devono essere realizzati mediante la costruzione di solette ancorate sulle scarpate di larghezza massima pari a m. 4, con rivestimento in pietra e mattoni e in modo tale da inserirsi correttamente nel contesto paesaggistico.

Art. 4 - CANALI ARTIFICIALI

1. E' vietata la cementificazione dell'alveo e delle sponde.
2. In sede di manutenzione idraulica o di nuove realizzazioni di canalizzazioni devono essere utilizzate soluzioni progettuali e tecniche costruttive le quali, oltre a garantire la sicurezza idraulica, consentano la risalita delle sponde, nonché prevedano la ricomposizione paesaggistico-ambientale.
3. In fregio ai canali eventuali recinzioni devono essere realizzate mediante l'impianto di siepi, anche in aderenza a rete metallica senza zoccolatura fuori terra.
4. Limitatamente agli ambiti di riequilibrio e all'area di restauro rurale Alle Due Acque, ove non fosse possibile l'eliminazione delle canalette irrigue pensili, le stesse devono essere opportunamente mascherate con apposite piantumazioni.

Art. 5 - ZONE UMIDE E FORMAZIONE ZONE UMIDE

1. Sono vietati interventi di bonifica, nonché movimenti di terra, scavi ed ogni altro intervento che possa provocare distruzione, danneggiamento, compromissione o modificazione della consistenza e dello stato dei luoghi, fatta eccezione per i soli interventi finalizzati alla vivificazione e alla migliore gestione dell'ambiente ed all'attività di studi e ricerca scientifica.
2. Sono vietati l'installazione di pali o tralicci per infrastrutture aeree, se non giustificate da puntuali verifiche tecniche, che non ne permettano una ubicazione alternativa, e l'attraversamento con condutture sotterranee.

Art. 6 - MACCHIE BOScate, SIEPI E FILARI ALBERATI

1. E' vietata la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
2. Sono vietati interventi edificatori entro una fascia di almeno 50 m. dal perimetro della macchia boscata, e almeno 20 m. dalle siepi e dai filari alberati.
3. All'interno delle macchie boscate individuate sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all'eventuale ripristino del bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico, ivi compreso l'ampliamento dell'area boscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali reti tecnologiche esistenti.
4. Devono essere conservate le formazioni vegetali lungo i fossi e i corsi d'acqua.
5. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento delle siepi.

Art. 7 - CAMPI CHIUSI

1. E' vietata l'alterazione fisica della partitura poderal e delle baulature esistenti.
2. Sono vietati interventi di miglioria fondiaria, nonché la modifica del sistema idrico di superficie mediante sistemazioni idraulico-agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo.

Art. 8 - AMBITO TUTELA PALEOALVEI

1. Sull'area interessata dal paleoalveo e su una fascia esterna allo stesso pari a m. 20 è vietata la nuova edificazione.

CAPO III – BENI DI INTERESSE STORICO DOCUMENTALE

Art. 9 - BENI DI INTERESSE STORICO-DOCUMENTALE

1. Tutti i ponti di particolare valore storico-documentale ubicati nell'Area naturalistica delle Fontane Bianche e nell'ambito compreso tra Via Chiesa Lancenigo e l'Area naturalistica delle Fontane Bianche devono essere salvaguardati da manomissioni ed essere oggetto di interventi di restauro al fine di prevenirne il degrado.

CAPO IV - SISTEMA AMBIENTALE

Art. 10 - AMBITI DI RIEQUILIBRIO

1. Non sono ammessi nuovi annessi rustici né il cambio di destinazione d'uso degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, ad eccezione della destinazione residenziale.
2. Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche.
3. Non è consentita l'individuazione di nuovi tracciati stradali, nonché di nuove zone agroindustriali, e la realizzazione di allevamenti zootecnico intensivi e di impianti di acquacoltura.
4. Sono consentiti interventi per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, gli interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente, nonché l'edificazione prevista dalla legge regionale 23 aprile 2004 n. 11.
5. Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione, con esclusione degli interventi di integrale demolizione e ricostruzione, e ampliamento, in aderenza all'edificio esistente, ai sensi della Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici.
6. Per gli interventi edificatori consentiti è fatto obbligo, attraverso apposita convenzione, di mettere a stabile dimora specie di cui all'Appendice 1 per un'estensione pari ad almeno due volte la superficie costituita dalla somma delle superfici utili di calpestio e delle aree esterne impermeabilizzate. Tali piantumazioni devono prioritariamente essere realizzate secondo le indicazioni progettuali contenute nella tavole 1.B e 1.C o comunque all'interno del fondo rustico, valorizzando eventuali preesistenze. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla sottoscrizione di apposito atto d'obbligo in tal senso.
7. Gli interventi consentiti devono comunque essere realizzati nello stretto rispetto delle tipologie e dei materiali della tradizione rurale propria dei luoghi, nonché nel rispetto dei gradi di protezione vigenti.

CAPO V - SISTEMA INSEDIATIVO

Art. 11 - INTERVENTI AMMISSIBILI NELLE ZONE B, C, D, F, ER

1. Gli interventi consentiti, soprattutto nelle aree marginali prospicienti le ville, i parchi e i giardini storici, gli ambiti di riequilibrio e l'area naturalistica delle Fontane Bianche, devono essere tali da:
 - a) valorizzare i segni dell'antica morfologia insediativa e di antico impianto (fossi, canali, scoline, siepi e filari alberati, sistemazioni fondiari, ecc.);
 - b) garantire l'unitarietà percettiva dei siti, anche da punti di vista lontani anche impiegando tecniche che permettano una lettura unitaria del contesto urbano e subordinando gli interventi alla mitigazione degli elementi detrattori attraverso l'inserimento di quinte arboree di adeguata profondità e composte da specie di cui all'appendice 1.
2. Le opere di urbanizzazione relative a strade e parcheggi devono essere realizzate tenendo conto del sistema idraulico esistente e prevedendo opportune opere a garanzia della qualità delle acque prima del loro convogliamento nella rete idrografica generale.
3. Per gli interventi di nuovo impianto la quota di superficie permeabile del suolo non deve essere inferiore al 40% della superficie territoriale. Concorrono alla determinazione della superficie territoriale permeabile anche le parti organizzate con blocchetti reticolati in calcestruzzo e verde.
4. Per le località di Lancenigo e San Sisto gli interventi devono avvenire sulla base di apposito progetto attuativo al fine di valorizzare le attività economiche tipiche della zona (botteghe, osterie, ecc.) e recuperare gli standard necessari, riqualificando gli spazi propri del connettivo urbano (viabilità ciclo-pedonale, parcheggi, punti di sosta, golfi di fermata bus, ecc.).

Art. 12 - MANUFATTI DETRATTORI DEL PAESAGGIO

1. Sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria o di demolizione.

CAPO VI - SISTEMA RELAZIONALE

Art. 13 - VIABILITÀ PRINCIPALE: STRADE STATALI, PROVINCIALI E STRADE COMUNALI DI COLLEGAMENTO TRA LE STESSA

1. E' vietato il tombinamento dei corsi d'acqua laterali; eventuali accessi ai fondi devono essere realizzati mediante la costruzione di solette ancorate sulle scarpate di larghezza massima pari a m. 4, con rivestimento in pietra e mattoni.
2. Nei centri abitati ed in prossimità di questi è prescritto l'uso di asfalto fonoassorbente.
3. Relativamente al tratto di viabilità compreso tra Via Selghere e via Montegrappa, eventuali interventi relativi a rettifica e/o allargamento del tracciato viario e/o della sezione stradale devono essere realizzati garantendo il collegamento idrografico dei corsi d'acqua sotterranei e superficiali, nonché l'attraversamento ciclo-pedonale tra l'area Alle Due Acque e l'area di interesse naturalistico delle Fontane Bianche.
4. Eventuali allargamenti della sezione stradale ove interessino il sedime di fossati laterali esistenti, deve avvenire previo spostamento e ricostruzione degli stessi, almeno di pari sezioni, e mediante tecniche di ingegneria naturalistica e idoneo equipaggiamento arboreo-arbustivo.

Art. 14 - VIABILITÀ SECONDARIA

1. E' fatto divieto di interrare o tombinare eventuali fossi o scoli che fiancheggiano il bordo stradale.
2. Nelle aree classificate dalla strumentazione urbanistica ordinaria come zone agricole tipo E, è fatto divieto di realizzare fronte strada recinzioni con zoccolatura fuori terra.
3. E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture aeree palificate in fregio al corridoio stradale.
4. La sistemazione del fondo stradale deve tendere a mettere in equilibrio le diverse viabilità (veicolare, ciclabile, pedonale, etc.).
5. Vanno preservati i principali con visuali verso campagna.
6. La realizzazione di nuove recinzioni o l'adeguamento di quelle esistenti deve prevedere il ripristino o la costruzione delle scoline laterali alla viabilità.
7. I ponti per l'accesso ai fondi devono essere realizzati con materiali e tipologie tipiche della tradizione locale.

CAPO VII - ITINERARI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE NATURALISTICO-AMBIENTALE

Art. 15 - FORMAZIONE DI SIEPI, FILARI ALBERATI E MACCHIE BOScate

1. Le specie arboree e arbustive da utilizzare per la progettazione e la successiva messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate devono essere del tipo riportato nelle appendici A e A1.

Art. 16 - AREA DI RESTAURO RURALE ALLE DUE ACQUE

1. Non è ammessa l'apertura di nuove cave o discariche.
2. È fatto divieto di impermeabilizzare estese superfici di terreno e di alterare in maniera sostanziale la baulatura storica dei terreni.
3. È vietata la nuova edificazione, salvo che per l'adeguamento di opere pubbliche o di interesse pubblico esistenti, nonché per nuovi interventi relativi a infrastrutture e impianti tecnologici a servizio del sistema insediativo esistente.
4. Sono comunque consentiti, per gli edifici esistenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione e ampliamento in aderenza all'edificio esistente ai sensi della legge regionale 23.04.2004, n. 11 e successive modificazioni, ivi compresi gli ampliamenti per usi agroturistici

Art. 17 - SCUOLA FATTORIA

1. Sono vietate le destinazioni d'uso commerciali, terziarie e ricettive degli edifici e delle pertinenze se in contrasto con le prescrizioni di cui all'articolo 16 e del presente articolo.
2. Nel rispetto del grado di protezione vigente sono consentiti gli interventi per attività agroturistiche.

CAPO VIII - AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

Art. 18 - AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

1. Sono consentiti solo interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.
2. Non sono ammessi nuovi annessi rustici né il cambio di destinazione d'uso degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo ad eccezione della destinazione residenziale e di quanto indicato all'articolo 5 delle N.T.A.
3. Sono vietati lavori di miglioria fondiaria.
4. E' vietato il drenaggio tubolare.
5. E' vietata la modificazione della baulatura dei suoli.
6. E' vietata la formazione di nuova scoline con scolo diretto nei corsi d'acqua naturali.
7. Sono vietati movimenti di terra ad eccezione di quelli necessari a limitare l'apporto di nutrienti.
8. Nella viabilità poderale e consentito il transito dei mezzi motorizzati necessari alla coltivazione dei terreni e per pubblica utilità.
9. Lungo il perimetro, vanno realizzate, ove non esistono differenti barriere (muri di cinta o altro), siepi continue con specie arboree di cui all'appendice 2 in modo da costituire una efficace chiusura verde, che contrasti intrusioni non autorizzate.
10. Possono essere realizzati fossati in adiacenza al perimetro arboreo.

Art. 19 - AMBITO DI TUTELA TESTE DI FONTANILE

1. E' fatto divieto per una fascia della profondità di 50 m. dal ciglio della testa di fontanile qualsiasi intervento teso a modificare lo stato dei luoghi, fatte salve le attività di ricomposizione ambientale.
2. L'uso agricolo del territorio non deve interessare le fasce tampone individuate nella tavola 1B e 1C.

Art. 20 - CAVE, DISCARICHE, LIQUAMI NELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

1. All'interno dell'area naturalistica delle Fontane Bianche è vietata l'apertura di cave e discariche.
2. E' altresì vietato lo stoccaggio di letame e la realizzazione di concimaie.

CAPO IX - INTERVENTI PRIORITARI DI VALORIZZAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

Art. 21 - FORMAZIONE DI FILARI ALBERATI

1. La formazione di filari alberati deve avvenire attraverso la messa a dimora di specie arboree di cui all'appendice 1.

Art. 22 - FORMAZIONE DI FASCE TAMPONE

1. E' vietato il taglio colturale delle siepi salvo interventi finalizzati al miglioramento qualitativo delle siepi stesse.
2. A1 fine di tutelare gli investimenti fondiari le fasce tampone possono essere ridotte fino al limite minimo di 5 m. a condizione che il progetto di nuova sistemazione degli appezzamenti impedisca il deflusso e l'apporto di nutrienti e di fitofarmaci nelle acque superficiali e profonde.
3. All'interno delle fasce tampone sono consentiti i soli interventi necessari alla conservazione ed alla rinaturalizzazione di tali ecosistemi boschivi.

CAPO X - SISTEMA INSEDIATIVO AFFERENTE L'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE

Art. 23 - AMBITI DI RESTAURO DEL CONNETTIVO URBANO

1. Gli ambiti di restauro del connettivo urbano sono l'insieme degli spazi pubblici o di uso pubblico ubicati tra l'abitato di Lancenigo e la porta principale di accesso all'area naturalistica delle Fontane Bianche, e comprendono: i "prati della pieve", il "sagrato verde della pieve", la "strada lastricata" e il "viale della pieve di Lancenigo". Tali ambiti rappresentano elementi di connessione con la viabilità principale e di relazione tra le diverse funzioni presenti nell'area: la scuola materna ed elementare, la chiesa, il cimitero, gli impianti sportivi, le ville, i parchi e i giardini storici.
2. I "prati della pieve", individuati in cartografia come "Verde privato" sono inedificabili e vanno comunque mantenuti a prato stabile; sono consentiti esclusivamente interventi di consolidamento dei suoli e scolo delle acque con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la semina di specie erbacee tipiche dei luoghi.
3. Nel "sagrato verde della pieve" è vietata la demolizione del muro di cinta esistente; sono consentiti interventi di manutenzione e restauro dello stesso.
4. In caso di interventi di rifacimento del manto stradale lungo Via Chiesa Lancenigo è prescritto l'uso di pavimentazione in materiale lapideo o simile.
5. L'intervento di riqualificazione del "Viale della pieve di Lancenigo" deve avvenire mediante l'impianto in fregio allo stesso di *Celtis australis* (bagolaro) o altre specie idonee.
6. Il muro di cinta del cimitero deve essere mantenuto nella tipologia attuale. Eventuali ampliamenti dell'area cimiteriale devono essere realizzati nel rispetto di materiali e delle caratteristiche architettoniche preesistenti, e consentire un buon inserimento nel contesto circostante.
7. Non sono consentiti interventi che possano alterare in modo irreversibile le caratteristiche fisiche ed architettoniche dei muri di cinta e dei prospetti degli edifici di valore storico ambientale.

Art. 24 - GIARDINO BOTANICO

1. E' prevista, per l'area indicata, la realizzazione di un orto botanico con elementi di pregio.

**APPENDICE 1: SELEZIONE SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE IMPIEGABILI PER PROGETTI DI NUOVE SIEPI E BANDE BOSCADE,
ALL'INTERNO DEL PIANO DI AREA**

Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Alnus glutinosa (L.) Gaetner
Carpinus betulus L.
Celtis australis L.
Cercis siliquastrum L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Laurus nobilis L.
Lembotropis nigricans (L.) Griseb
Ligustrum vulgare L.
Malus sylvestris Miller
Ostrya carpinifolia Scop.
Populus alba L.
Populus nigra
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pyrus pyraeaster Burgsd.
Quercus ilex Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus frangula L.
Rosa canina L.
Salix alba L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix daphnoides Vill.
Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Salix rosmarinifolia L.
Salix triandra L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Staphylea pinnata L.
Tilia cordata Miller
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus glabra Hudson
Ulmus minor Miller
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

**APPENDICE 2: SELEZIONE SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE IMPIEGABILI PER PROGETTI DI NUOVE SIEPI E BANDE BOScate
ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALISTICA DELLE FONTANE BIANCHE**

Acer campestre L.
Alnus glutinosa (L.) Gaetner
Carpinus betulus L.
Celtis australis L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crataegus oxyacantha L.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus angustifolia Vahl
Fraxinus ornus L.
Ligustrum vulgare L.
Populus alba L.
Populus nigra
Prunus avium L.
Prunus spinosa L.
Quercus robur L.
Rhamnus cathartica L.
Rhamnus frangula L.
Rosa canina L.
Salix alba L.
Salix cinerea L.
Salix purpurea L.
Salix triandra L.
Sambucus nigra L.
Sorbus domestica L.
Staphylea pinnata L.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Miller
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.